

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 28-11-2023

Messaggio n. 4244

OGGETTO: **Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Riconteggio dei debiti annullati – proroga del termine per la presentazione delle domande.**

Con la circolare n. 86 del 10 ottobre 2023 sono state fornite le indicazioni operative per dare attuazione alla previsione delle disposizioni indicate in oggetto.

In particolare, al paragrafo 3.2 è stato precisato che la domanda di riconteggio dei debiti annullati doveva essere trasmessa entro il **10 novembre 2023** per consentire alla Struttura INPS territorialmente competente di esaminare la pratica e, in caso di accoglimento, di notificarne l'esito all'interessato ai fini del pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di contributi e di sanzioni civili entro il **31 dicembre 2023**.

Con il presente messaggio si comunica, in relazione alla finalità prevista dalla norma volta a tutelare le posizioni assicurative dei soggetti per i quali i debiti contributivi sono stati annullati, che il predetto termine è differito all'**11 dicembre 2023** restando immutata al **31 dicembre 2023** la data per il pagamento integrale delle somme oggetto di riconteggio che dovrà essere effettuato in unica soluzione.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi